



*Prefettura di Palermo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Data del protocollo*

**A MEZZO P.E.C.**

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari

Ai Sigg.ri Segretari Comunali

Ai Sigg.ri Responsabili degli Uffici Elettorali

*dei seguenti Comuni della provincia di Palermo:*

**ALTAVILLA MILICIA**  
**ALTOFONTE**  
**BALESTRATE**  
**BELMONTE MEZZAGNO**  
**BISACQUINO**  
**BLUFI**  
**CACCAMO**  
**CAMPOFELICE DI FITALIA**  
**CAMPOREALE**  
**CASTELBUONO**  
**CASTELLANA SICULA**  
**CEFALU'**  
**CHIUSA SCLAFANI**  
**CIMINNA**  
**FICARAZZI**  
**GANGI**  
**GIARDINELLO**  
**ISNELLO**  
**MEZZOJUSO**  
**PALERMO**  
**PETRALIA SOPRANA**  
**PETRALIA SOTTANA**  
**PIANA DEGLI ALBANESI**  
**PRIZZI**  
**SAN CIPIRELLO**  
**SANTA FLAVIA**  
**TRAPPETO**  
**VALLEDOLMO**

Ai Sigg.ri Presidenti della Commissione Elettorale Centrale  
e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di  
(con esclusione della 16<sup>a</sup> Sottocommissione di Palermo-Carini)

**PALERMO**

Ai Sigg.ri Presidenti della Commissione Elettorale Centrale  
e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di

**TERMINI IMERESE (PA)**



*Prefettura di Palermo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

e, per conoscenza:

Al Sig. Questore di	<u>PALERMO</u>
Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri	<u>PALERMO</u>
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza	<u>PALERMO</u>
Ai Partiti e Movimenti Politici <i>presenti in Assemblea Regionale Siciliana</i>	<u>PALERMO</u>

**CIRCOLARE N. 8**

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022 – Propaganda elettorale e comunicazione politica.

In vista dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali amministrative di domenica 12 giugno 2022, si ritiene utile richiamare le norme in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica dettate, come è noto, dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina della materia è volta a garantire la *par condicio* tra le forze politiche presenti nel territorio e tra i candidati che partecipano alle competizioni elettorali, tramite un'adeguata pubblicità delle idee e dei programmi e la formazione di un libero convincimento degli elettori i quali, nella giornata precedente e durante le operazioni di voto, non possono più essere raggiunti da forme di propaganda pubblica.

Premesso quanto sopra, la normativa in materia stabilisce:

- dal 15° giorno antecedente alla data delle votazioni, il divieto di rendere pubblici o, comunque, di diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*articolo 8, comma 1, della legge 28/2000*);
- dalle ore 24,00 del 2° giorno precedente a quello della votazione, la cessazione della facoltà di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta (*articolo 9 della legge 212/1956, e successive modifiche*);
- nei giorni destinati alla votazione, il divieto di ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali (*articolo 9, secondo comma, della legge 212/1956, e successive modifiche*).

Si reputa opportuno, inoltre, richiamare sinteticamente le scadenze ed i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente:



*Prefettura di Palermo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)**

Le Giunte Comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente a quello della votazione – e, quindi, per la prossima tornata elettorale, **da martedì 10 maggio 2022 a venerdì 13 maggio 2022** – dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

Le Giunte Comunali dovranno provvedere, entro i due giorni successivi alla ricezione delle liste ammesse, alla ripartizione degli spazi in tante Sezioni quante sono le liste che parteciperanno alla competizione elettorale.

Affinché le Giunte possano assegnare prontamente i predetti spazi, le Commissioni Elettorali Circondariali, non appena definite le liste ammesse con i rispettivi contrassegni ed i numeri d'ordine, dovranno dare immediata comunicazione delle proprie determinazioni, oltre che a questo Ufficio, anche ai Sindaci/Commissari/Commissioni dei Comuni stessi.

**2) Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda (articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 – articolo 7, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 – articolo 3, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)**

Dal 30° giorno antecedente a quello della votazione – e, quindi, **da venerdì 13 maggio 2022** – ha inizio il periodo di propaganda elettorale.

In detto periodo, in particolare:

- è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di *manifesti, scritti murali, stampati murali e giornali murali*, nei limiti consentiti dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (articolo 3, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515);
- è vietata ogni forma di *propaganda elettorale luminosa o figurativa*, a carattere fisso, in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212);
- è vietato il *lancio o il getto di volantini* in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile (articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212);



*Prefettura di Palermo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di *scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione* devono indicare il nome del committente responsabile (*articolo 3, commi 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*).

Dal medesimo giorno 13 maggio 2022 possono tenersi *i comizi e le riunioni elettorali* senza obbligo di preavviso al Questore (*articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130*).

Durante detto periodo *l'uso di altoparlanti su mezzi mobili* è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale ma solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli Enti Locali interessati, relativamente agli orari anzidetti (*articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130*).

La pubblicità elettorale fonica è autorizzata dal Sindaco/Commissario del Comune interessato o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi (*articolo 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*).

**3) *Uso di locali comunali (articoli 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)***

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (13 aprile 2022), codesti Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Ogni iniziativa di propaganda elettorale dovrà espletarsi nel rispetto delle misure di prevenzione vigenti per la situazione epidemiologica da COVID-19 in atto.

Nel restare in attesa di un cortese cenno di assicurazione, si invitano codesti Comuni a voler dare notizia di quanto sopra, per i profili di interesse, agli organi di stampa, anche *online*, ed alle emittenti radio televisive, esclusivamente di carattere locale.

**Il Prefetto  
Forlani**

fv  
M